

Sarete ormai tutti informati sui principali provvedimenti di natura economica e lavoristica.

Desidero quindi riferire di un aspetto strettamente giuridico processuale che può avere, però, importanti **riflessi pratici**, nel bene e nel male.

Tutte le udienze civili sono rinviate a data da destinarsi.

Sono sospesi i termini per i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita.

Sospesi anche i termini per l'impugnativa del licenziamento.

Oltre alla sospensione dei termini processuali (disposta solo con l'ultimo decreto), il Tribunale di Torino ha precisato che – per quanto riguarda il settore civile –

- **Fino al 15 aprile 2020** e salvo ulteriori proroghe, non sono consentiti da parte degli avvocati i depositi di atti che non concernano direttamente i procedimenti non sospesi, sia nel settore civile che nel settore penale.

- Questo significa che non si possono depositare le citazioni (anche se notificate), i ricorsi per decreto ingiuntivo, per sequestro (conservativo o giudiziario), accertamenti tecnici preventivi, ricorsi di lavoro, etc.

- Sono consentiti i depositi solo per le materie non sospese (casi particolari di diritto di famiglia, minori e questioni cc.dd. alimentari).

- Dal mancato deposito dell'atto – per espressa e inequivocabile previsione legislativa – non può derivare alcun pregiudizio alla parte assistita posto che sono sospesi anche i termini.

- Si precisa (sempre per il settore civile) testualmente che *<<gli atti depositati tramite il PCT, che concernano i procedimenti sospesi o non urgenti, previa interlocuzione con il Presidente del Tribunale, saranno rifiutati dalla cancelleria>>*.

- In ogni caso, *<< saranno ammessi anche depositi per richiedere dichiarazioni di urgenza [per i procedimenti non sospesi, ndr] ma solo se è flaggata la richiesta di urgenza>>*.

Per i pignoramenti, credo che gli Ufficiali Giudiziari non andranno ad eseguirli.

Impossibile accedere agli Uffici per la notifica dei pignoramenti presso terzi. Quelli immobiliari, se nei confronti di soggetti muniti di PEC, si potrebbero notificare e, mediante notaio, trascrivere.

Come sempre, emergeranno poi mille questioni pratiche.

Proprio per limitare l'insorgenza di problemi, il consiglio è, potendo, di fare quegli atti (lettere- diffida, citazioni, impugnative stragiudiziali) che è ancora possibile porre in essere.

Da fare **assolutamente (PEC o r.r.r.)** le comunicazioni per l'interruzione della prescrizione.

Da fare **assolutamente** le contestazioni (via PEC, se possibile, al limite, posta elettronica ordinaria) per vizi, difformità, ritardi, da qualsiasi titolo (appalto, vendita etc) derivanti.